



=====

SALDO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013

L'UFFICIO TRIBUTI COMUNICA

che per l'anno d'imposta 2013, ai fini IMU, sono confermate le seguenti aliquote e detrazioni:

Categoria unità immobiliare	Aliquota IMU ‰
Abitazione principale e relative pertinenze	4,75 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze possedute da portatori di handicap o con invalidità al 100% e indennità di accompagnamento (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) con un reddito familiare ISEE non superiore ad € 20.000,00	2 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 ‰
Immobili utilizzati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460	7,6 ‰
Abitazioni, non principali, possedute e non locate	10,6 ‰
Abitazioni utilizzate a titolo gratuito da parenti entro il 1° grado in linea retta che vi abbiano preso la residenza, nel limite di una sola unità immobiliare	9,8 ‰
Tutte le altre fattispecie impositive	9,8 ‰

Detrazione per abitazione principale € 200,00
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni
dimorante e residente nell'abitazione per cui si applica la detrazione.
L'importo della maggiorazione non può superare € 400,00

Affinché venga riconosciuta l'applicazione delle aliquote agevolate (quindi tutte escluse quella del 10,6‰), deve essere presentata, se non già fatto, anche ai fini i.c.i., apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2014.

NOVITA' SALDO I.M.U. 2013

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (DL 30 Novembre 2013, n. 133) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Per problemi di copertura finanziaria, è previsto che il contribuente versi il 40% della differenza fra aliquota base (abitazioni principali 4 per mille) e aliquota deliberata (4,75 per mille) entro il 16 gennaio 2014.

Si riportano i codici tributo da indicare sul modello F24 per il versamento:

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati (escluse cat. D)	3918	=====
Immobili gruppo catastale D (produttivi)	3930	3925

Per maggiori informazioni:

Comune di Fauglia - Ufficio Tributi
indirizzo Piazza Trento e Trieste, 4

E-mail: p.deglinnocenti@comune.fauglia.pi.it

Tel. 050/657305

sito internet: www.comune.fauglia.pi.it